



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-05-2008 (punto N. 14)

Delibera

N .372

del 19-05-2008

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Loredano Giorni

Estensore: Rita Michelina Nigro

Oggetto:

L.R. 16/2000, art. 13. Istituzione di una proiezione di farmacia nel comune di Campo nell'Elba della provincia di Livorno

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

AMBROGIO BRENNIA

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 13 della legge regionale n. 16 del 25 Febbraio 2000, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 36 del 28 giugno 2007 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza in materia di istituzione delle proiezioni delle farmacie;

Premesso che l'art. 17 della L.R. 16/2000 dispone quanto segue ai commi 1, 2, 3 e 6:

1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche ex tempore.

2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 17/R del 16 marzo 2004 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 21 febbraio 2000.

3. Il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica dove è istituito il presidio di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.

Atteso che il Comune di Campo nell'Elba con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.02.2008 ha richiesto l'istituzione, all'interno della sede farmaceutica unica, di una proiezione nella frazione di Seccheto;

Rilevato che:

1. la popolazione residente per il Comune di Campo nell'Elba è inferiore a 12.500 abitanti;
2. la frazione di Seccheto dista 6 chilometri dal centro di Marina di Campo, ove ha sede l'unica farmacia del territorio ed il servizio di trasporto pubblico presente non è sufficiente a garantire livelli di assistenza farmaceutica adeguati;
3. l'istituzione di una proiezione nella frazione di Seccheto costituirebbe un servizio essenziale per la popolazione anziana che incontra difficoltà a raggiungere il capoluogo;
4. la popolazione residente nella frazione di Seccheto è di 300 abitanti;
5. il titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica unica ha dichiarato la propria disponibilità all'apertura della proiezione;

Preso atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della L.R. 16/2000, si ritiene di istituire una proiezione della farmacia, all'interno della sede farmaceutica unica del Comune di Campo nell'Elba, da ubicare nella frazione di Seccheto;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di istituire, per i motivi in premessa indicati, nel Comune di Campo nell'Elba, una proiezione della farmacia, all'interno della sede farmaceutica unica, da ubicare nella frazione di Seccheto;
2. di stabilire che il Comune di Campo nell'Elba, con successivo atto, provvederà alla assegnazione ed al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della proiezione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
LOREDANO GIORNI

Il Direttore Generale
FRANCESCO IZZO